



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Area Anagrafe Economica

Tramissione A mezzo PEC

Spettabili Associazioni

ANIA relazioni.istituzionali@ania.it

APARC -USARCI
aparc.usarci@pec.it

API TORINO - ASSOCIAZIONE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI
TORINO E PROVINCIA
apitorino@pec.apitorino.it

APSACI - ASSOCIAZIONE DEGLI
SPEDIZIONIERI,
AUTOTRASPORTATORI E CORRIERI
DELLA REGIONE PIEMONTE
apsacitorino@pec.fedespedi.it

ASCOM PROVINCIALE TORINO
ascomtorino@legalmail.it

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA
DELLE OPERE DEL PIEMONTE
cdopiemonte@legalmail.it

CASARTIGIANI
sindacatoprovincialeartigianitorino
@pec.it

CIA - Confederazione italiana
agricoltori torino@cia.legalmail.it

CNA Torino cnetorino@legalmail.it

CONFARTIGIANATO IMPRESE
TORINO
confartigianatoimpresetorino@pec.
confartigianatotorino.it

CONFCOOPERATIVE - UNIONE
PROVINCIALE DI TORINO
torino@pec.confcooperative.it

CONFESERCENTI
confesercenti@pecconfesercentito.i
t

CONFSERVIZI
confservizi piemonte@pec.it

FAI - FEDERAZIONE
AUTOTRASPORTATORI ITALIANI
segreteria@faiorino.it

Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali
info@torino.fiaip.it

FEDERAZIONE ITALIANA
MEDIATORI AGENTI D'AFFARI
fimaato@fimaatopec.it

FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLDIRETTI TORINO-PEC
torino@pec.coldiretti.it

LEGACOOP PEC
legacoop@pec.legacoop-
piemonte.org

UNIONE AGRICOLTORI PROVINCIA
DI TORINO
confagricoltura_torino@cert.upatori
no.it

UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO
amministrazione@pec.ui.torino.it

Oggetto: Obbligo di comunicazione del domicilio digitale e sanzioni

Da molti anni la normativa prevede per tutte le imprese l'**obbligo** di dotarsi di una casella di **Posta Elettronica Certificata** valida ed attiva e di chiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

In considerazione dei risultati non ottimali raggiunti, il Governo ha ora stabilito che i tempi siano maturi per forzare il raggiungimento dell'obiettivo, ritenendo che l'esistenza di **un domicilio digitale per ogni impresa**, in cui sia possibile recapitare tutte le comunicazioni in via telematica e con valore legale, sia un **vantaggio collettivo in termini di velocità, costi, sicurezza**.

L'articolo 37 del **Decreto Semplificazione** (DL 76/2020) ha modificato le disposizioni del 2009 e 2012 che avevano definito l'obbligo di PEC, rispettivamente per le società e le imprese individuali, con esclusione solo degli altri enti collettivi organizzati in forma non societaria, compresi i consorzi. Ribadendone l'obbligo, l'articolo impone alle Camere di commercio **l'attribuzione d'ufficio del domicilio digitale a tutte le imprese** non in regola, **con** contestuale emissione della **sanzione**.

L'Associazione di categoria è un interlocutore importante che nella dialettica diretta e costante con i propri iscritti può giocare un ruolo di sensibilizzazione fondamentale. L'attivazione della PEC e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, infatti, oltre ad assolvere un obbligo di legge consente alle imprese di evitare le sanzioni che in caso di omissione saranno emesse.

Il domicilio digitale attribuito dalla Camera di commercio è abilitato alla sola ricezione, viene iscritto in visura e inserito automaticamente nell'Indice Nazionale degli indirizzi di PEC (INI PEC). Per l'imprenditore è accessibile insieme alla sanzione sul **Cassetto Digitale dell'Imprenditore**, un servizio attivato nel momento della nascita dell'impresa da Infocamere, la società delle Camere di commercio italiane per l'innovazione digitale: consente ai rappresentanti legali l'accesso gratuito ai documenti ufficiali della propria impresa (come la visura, il bilancio, le partecipazioni, l'elenco soci, lo statuto).

Al Cassetto Digitale dell'Imprenditore si accede tramite la web-app impresa.italia.it, effettuando il riconoscimento tramite sistemi come CNS e SPID.

Si coglie l'occasione anche per ricordare che alla medesima normativa sono sostanzialmente assoggettate tutte le imprese obbligate che, pur avendo comunicato un indirizzo PEC al Registro delle Imprese, non hanno curato il mantenimento dello stesso che risulta pertanto revocato o non valido.

Come stabilito dal citato art. 37 DL 76/2020 la sanzione è triplicata per le imprese individuali, mentre per le società è raddoppiata. Pertanto l'importo liberatorio, di cui all'art. 16 della L. 689/81 risulta pari a:

- 412,00 euro per ciascun rappresentante dell'impresa, per omessa comunicazione da parte delle società oltre alle spese di procedimento
- 60,00 euro per omessa comunicazione da parte dell'imprenditore individuale oltre alle spese di procedimento

Per non incorrere nella sanzione occorre dunque che le imprese regolarizzino la loro posizione. Per avere informazioni su come presentare la domanda di iscrizione della PEC è possibile consultare il sito dell'Ente alla pagina [www.to.camcom.it/domicilio digitale indirizzo pec](http://www.to.camcom.it/domicilio_digitale_indirizzo_pec).

Confidando in una grande collaborazione si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

IL CONSERVATORE

Claudia Savio

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005